



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 122 Del 15-11-2013

Oggetto: Imposta sulla pubblicità anno 2013 - Conferma tariffa e termine di pagamento.

L'anno duemilatredecim il giorno quindici del mese di novembre alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	SINDACO	P
Saccomandi Sandro	ASSESSORE	P
Di Gianvittorio Antonio	ASSESSORE	P
Speziale Antonina	ASSESSORE	P
Cipollina Franca	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Visto in particolare l'articolo 12 del predetto d.lgs. n. 507 del 1993 che indica la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo.

Visto l'articolo 37 del medesimo d.lgs. n. 507 del 1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'articolo 12 bis il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila.

Visto l'articolo 2 del d.lgs. 507/1993 che classifica il Comune di Notaresco nella Classe V quale Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 che ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2001, la rideterminazione della tariffa minima annua a metro quadro dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 507/1993, in base alle classi demografiche dei Comuni, negli importi indicati nella tabella che segue:

Classe dei Comuni	Popolazione	Tariffa minima prevista
Comuni di classe I	fino a abitanti	19,62
Comuni di classe II	fino a ..000 abitanti	17,56
Comuni di classe III	fino a ...0.000 abitanti	15,49
Comuni di classe IV	fino a000 abitanti	13,43
Comuni di classe V	fino a 10.000 abitanti	11,36

Considerato l'art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997 n.449, che ha attribuito agli enti locali la facoltà di aumentare le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. n.507/93, fino ad un massimo del 20 %.

Considerato, altresì, l'art.30, comma 17, della legge 23.12.1999, n. 488, che ha modificato l'art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449, consentendo l'aumento fino ad un massimo del 50 % a decorrere dal 1.1.2000 per le superfici superiori al metro quadrato;

Vista la legge Finanziaria 2002 approvata il 28.12.2001, n. 448, che all'articolo 10 prevede modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio stabilendo in sintesi che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Tenuto conto della Circolare n. 1 dell'8 febbraio 2002 del Dipartimento per le Politiche Fiscali (Ufficio Federalismo Fiscale) del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale contiene chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Finanziaria 2002 sopra richiamata.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 27.03.2002, avente ad oggetto "Imposta comunale sulla pubblicità 2002", con la quale si recepiscono sia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

16 febbraio 2001, sia l'articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dando atto in particolare che, alla luce della Circolare n. 1 dell'8 febbraio 2002 sopra richiamata, per quanto riguarda il suddetto limite dimensionale, occorre precisare che appare conforme allo spirito della norma considerare la superficie di metri quadrati 5 (cinque) come una misura da computare in diminuzione a un'eventuale superficie d'imponibile superiore. Da ciò ne consegue che se l'insegna d'esercizio ha una superficie di metri quadrati 9 il soggetto passivo dovrà pagare il tributo commisurandolo alla superficie di metri quadrati 4, che risulta tra la differenza della superficie complessiva e i 5 metri stabiliti dalla norma.

Visto che di anno in anno sono state sempre confermate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Ritenuto di dover confermare anche per il 2013 le tariffe vigenti, come determinate appunto nella delibera appena menzionata.

Visto l'art. 169 della Legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, espressamente riportato: *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Dato atto che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Visto il decreto del Ministro dell'interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato differito al 30 novembre 2013.

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale.

Visto l'art. 8, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazione dalla Legge 28.10.13, n. 124, circa il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2013 al 30.11.2013.

Visto che ai sensi del medesimo art. 8, del D.L. 102/13, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 13-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 09.12.2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione.

Viste le vigenti disposizioni in materia di tributi e finanza locale;
Visto il T.U.E.L., d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Ad unanimità di voti legalmente resi.

Delibera

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Confermare, per l'anno 2013, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, nella misura di euro 11,36 annui a metro quadro.
- 3) Confermare al 30 aprile 2013 il termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità dando atto che se effettuati entro tale data saranno considerati regolari ad ogni effetto di legge.
- 4) Stante l'urgenza dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
MAGGITTI FRANCO Area UFFICIO CONTABILITA' ORDINARIA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'EGIDIO RAFFAELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 02-12-2013

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Responsabile dell' Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)